

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2592

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUOMO

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni tributarie per favorire la razionale distribuzione della popolazione e delle imprese nei centri urbani

Presentata l'8 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riduzione del traffico nelle grandi città storiche italiane e la realizzazione di una mobilità urbana a dimensione d'uomo sono un obiettivo al quale da decenni punta ogni amministrazione comunale italiana, compiendo vari sforzi, senza tuttavia conseguirlo.

Tale sforzo si è prodotto in un quadro demografico e sociale assolutamente stabile, nel quale il decremento demografico nazionale è stato controbilanciato dall'afflusso di persone provenienti da altri Paesi.

In definitiva, le amministrazioni comunali, pur in un quadro di assoluta stabilità, non sono riuscite finora ad affrontare e a

risolvere il problema del traffico, della viabilità e degli spostamenti quotidiani sostenibili.

È quindi provato come tale scopo sia irraggiungibile per le istituzioni più vicine al cittadino, date le attuali distorsioni nel mercato immobiliare dei grandi centri storici e le limitate possibilità di reazione concesse ai comuni dal vigente ordinamento, e come tale risultato non possa che essere perseguito soltanto attraverso normative di carattere nazionale che, prescindendo dagli intendimenti e dalle strategie delle amministrazioni locali, prevedano un nuovo quadro normativo di riferimento capace di rimuovere gli ostacoli frapposti,

di natura oggettiva e di mercato, ad una più razionale, efficiente e desiderabile collocazione della popolazione residente sul territorio.

È necessario inoltre aiutare la popolazione anziana residente nei centri storici affinché essa sia messa nella condizione di poter agevolmente spostare la propria residenza in zone residenziali estensive della città o in zone più vicine ai propri figli o

parenti, come normalmente avviene per tradizione nelle famiglie italiane.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di favorire una mobilità consapevole e duratura, promuovendo il ricollocamento della popolazione sul territorio urbano, alleggerendo il traffico per gli spostamenti da e per il luogo di lavoro e contribuendo a ricostituire, ove possibile, la continuità territoriale della famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per il trasloco dall'abitazione da parte di soggetti ultrasessantacinquenni).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-quinquies*) l'intero importo delle spese di trasloco documentate, per i soggetti indicati all'articolo 37, comma 4-*sexies*, e nei casi ivi previsti, per una sola volta ogni dieci anni ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali per il trasferimento della residenza delle persone fisiche).

1. All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *4-quinquies*. Non concorre alla formazione del reddito, in quanto esente, il canone percepito dal proprietario per la locazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo, dallo stesso già utilizzata quale abitazione principale, per dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data della cessazione di tale utilizzazione, qualora il medesimo proprietario sia titolare di un contratto di locazione di un'altra unità immobiliare, da lui utilizzata quale abitazione principale, a condizione che quest'ultima sia di almeno due chilometri più vicina della precedente al luogo di lavoro dello stesso.

4-sexies. Non concorre alla formazione del reddito, in quanto esente, fino al limite annuo di euro 6.000 per dieci periodi d'imposta, il canone percepito dal proprietario per la locazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo, situata fuori del centro storico, in favore di un soggetto di età superiore a sessantacinque anni, qualora tale soggetto vi abbia trasferito la propria residenza da un'abitazione situata nel centro storico del medesimo comune, ovvero nel caso in cui l'unità immobiliare locata sia di almeno due chilometri più vicina della precedente alla residenza di un congiunto fino al terzo grado ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali per il trasferimento della sede dell'impresa).

1. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Non concorre alla formazione del reddito, in quanto esente, il reddito derivante dalla locazione dell'immobile di proprietà dell'impresa, dalla stessa già utilizzato come propria sede principale, per dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data della cessazione di tale utilizzazione, qualora l'impresa sia titolare di un contratto di locazione di un altro immobile, da essa utilizzato quale sede, a condizione che quest'ultimo disti dal centro urbano almeno due chilometri più della precedente sede. Il limite è elevato a quattro chilometri per le imprese aventi sede nei comuni di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino o Venezia, e a sei chilometri per le imprese aventi sede nel comune di Roma ».

